

Alla cortese attenzione di

COMUNE DI CARRARA:

- Settore Servizi ambientali/Marmo
U.O. Concessioni e gestione patrimonio/VIA e procedimenti ambientali in materia di cave

pc

- Signor Sindaco e Assessore al Marmo

REGIONE TOSCANA:

- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore cave
- Garante dell'Informazione e della partecipazione

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCIE DI LUCCA E MASSA CARRARA**

Oggetto: comunicato GRIG - VIA - VARIANTI IN DIFFORMITÀ- BENI ARCHEOLOGICI

Il GrIG–Presidio Apuane ha inoltrato richiesta di chiarimenti al Settore Servizi ambientali/Marmo del Comune di Carrara, per conoscenza a Regione Toscana, in ordine ai **procedimenti delle cave in valutazione e alla verifica della legittimità delle autorizzazioni in essere.**

1) In ordine ai **procedimenti di VIA**, il DECRETO 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA) al punto 4 dell'Allegato ministeriale chiarisce che "*...un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la **frammentazione artificiosa di un progetto**, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica...*". La valutazione dei potenziali impatti ambientali non può essere limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

In considerazione degli impatti cumulativi generati sull'area di **Fossacava** dalla prevista escavazione, cava 159 (esclusa da VIA !!!), cava 156 e cava 190 (in fase di autorizzazione), tutte localizzate nello stesso bacino estrattivo,

si chiede al Comune, Settore cave/ambiente, di revocare in autotutela la determina di esclusione da VIA cava 159 e di procedere alla valutazione complessiva degli impatti cumulativi prodotti dalle cave di bacino (159/156/190).

2) In ordine alla richiesta di chiarimenti circa la **VARIANTE POSTUMA**, ancora una volta Regione Toscana è stata chiara con la nota che si riporta integralmente: "Facendo seguito alla Vs. richiesta di chiarimenti, registrata in ingresso al ns. prot. AOOGR/290435 del 13/07/2021, relativa alla presunta violazione dell'art. 20 comma 4 della LR 35/2015 conseguente alla presentazione di SCIA in regime di proroga si fa presente che il suddetto art. 20 comma 4 prevede che *"Il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal comune una sola volta e per una durata massima di tre anni al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 17". "In merito a tale aspetto questo settore ha inoltrato all'Avvocatura regionale specifico quesito circa l'ammissibilità o meno di varianti, sia sostanziali che non sostanziali, dell'autorizzazione prorogata ai sensi dell'art. 20 LR 35/2015 che ha specificato che la proroga consente il mero allungamento dei termini d'efficacia dell'atto originario senza incidere in alcun modo sui contenuti (TAR Firenze, Sez. III, 6.03.2017 n° 351)".*

In considerazione di quanto DEFINITIVAMENTE chiarito,

si chiede al Comune di sospendere in autotutela TUTTE le autorizzazioni in variante al piano approvato; sono diverse, rilasciate postume alla richiesta di proroga, come **cava 64**, dal momento che si ravvisano "pesanti difformità postume" al piano approvato.


In definitiva, con la variante postuma alla proroga è il Comune che autorizza lo scavo in difformità: **VIENE AUTORIZZATA LA DIFFORMITÀ!**

3) Si chiede l'immediata sospensione della valutazione del progetto **cava 190 FOSSAFICOLA** che prevede una viabilità su ravaneto in presenza di accertati reperti archeologici: **"TAGLIATA ROMANA", rinvenuta nel 1980 dall'archeologo DOLCI ENRICO.**

Si chiede la verifica da parte della Soprintendenza della "Dichiarazione di interesse culturale" per definire la procedura atta a riconoscere la valenza storico-culturale del bene immobile da sottoporre alle adeguate prescrizioni di tutela.

Non si può tollerare ulteriormente la DISTRUZIONE SISTEMICA del sito archeologico di FOSSACAVA, minandolo con la presenza massiccia di cave e nuove cave.

Cordialmente,

GirG orlus
Pasquale Aquano
a.ferretti ALBERTO GROSSI


ALBERTO GROSSI
Via Sala 90
51100 MASSA

